



"A CHIARE LETTERE" - CONFRONTI"

Francesco Zanchini di Castiglionchio

(già ordinario di Diritto canonico nell'Università degli Studi di Teramo,
Facoltà di Giurisprudenza)

**Dalla tirannide "benevola" del Bellarmino
all'autocrazia burocratica del Gasparri¹**

**L'obiettivo segreto del CIC: cassare i "versetti satanici" incastonati nel
diritto antico a riequilibrio dei rapporti fra centro e periferie del sistema: sì
da poter osare le eversive innovazioni centralistiche attuali della
costituzione della Chiesa**

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. (*segue*) Il pregiudizio dell'inimicizia tra cristianesimo e modernità - 3. La stagione di Pio X come crisi epocale del diritto nella Chiesa - 4. Un diritto canonico in crisi di comparazione giuridica? - 5. Parabola dello *ius publicum ecclesiasticum* tra Bouix e Gasparri - 6. (*segue*) Dal 'golpe' di Gasparri al concilio Vaticano II - 7. Il ruolo di Giovanni Paolo II nel riflusso reazionario successivo - 8. Francesco I e il recupero dell'eredità sinodale del Vaticano II.

1 - Premessa

Quando ci poniamo di fronte al tema capitale della divisione della comunità dei cristiani in diverse appartenenze, è allora che l'approccio definitorio del diritto diventa decisivo. Perché, dottrinalmente inteso, il termine chiesa esprime l'idea di una spontanea convocazione nella fede, libera e priva di vincoli esterni. La divisione evoca invece il diritto, col suo essere un fatto della storia: principio creativo per eccellenza di quelle entità sociali che siamo portati abitualmente a chiamare chiese quasi per imitazione di un antecedente semantico perduto nell'utopia delle origini; mentre di gran lunga più corretta appare la denominazione descrittiva di "confessione", che non a caso è un portato dell'affermarsi tumultuoso, in Occidente, della prassi e delle idee della Riforma, ben presto tra noi mediate attraverso le teorizzazioni, non tutte coerenti e condivisibili, del Bellarmino.

D'altro canto, a stretto rigore, è l'uscita dalla Pentarchia del vescovo di Roma il nodo divisivo primordiale. Ma, se è così, è da allora

¹ Contributo non sottoposto a valutazione.



che Roma ha cessato per sempre il suo ruolo di patriarchia ecumenica nella "grande Chiesa": retrocessa come è a mera, e tuttora irrealizzata utopia di principio unificante della cristianità. In una parola, la divisione dei cristiani, se è una tragedia sul piano della fede, è tuttavia insieme, sul terreno del diritto, un atto del potere costituente proprio di questa, o di quella entità cristiana, all'opera per definire sé stessa come *societas* in concorrenza con formazioni sociali analoghe; e, nell'area scientifica spettante al fenomeno, si spiega solo come tale, laicamente e non ideologicamente.

La storia del *Kirchenrecht* ci dice, a partire almeno dalla Riforma, che stando così le cose, noi non possiamo più trattare la realtà con gli schemi apodittici di una mentalità (come quella curiale) che finisce per scambiarla, dal punto di vista ideologico, con le finzioni di cui è irrimediabilmente autrice e, a un tempo, vittima autoreferenziale, quanto meno per rifiuto delle conclusioni evidenti della pura ragione. Il che trascina in un vortice di nonsenso interi capitoli dei suoi decreti e delle stesse codificazioni del Novecento, vigenti e non, preconziari e non. E come avrebbe potuto ciò non accadere, se gli stessi decreti del concilio Vaticano II non di rado si rivelano frutto di compromesso con le anteriori, aberranti dogmatiche dello *jus publicum ecclesiasticum*²?

A ben vedere, aporie di tal genere sono frutto del divagare di una scolastica tardiva, irrigiditasi sul pregiudizio di una posizione necessariamente dominante della Santa Sede, da estendersi con ogni mezzo anche al di fuori dei sopraggiunti confini imposti dalla storia non alla fede, ma al fatto cristiano. Pregiudizio a tutt'oggi reale, e ampiamente diffuso nella sfera della dirigenza del cattolicesimo storico, fino al segno (abusivo!) di farne un punto *stantis aut cadentis Ecclesiae*.

2 - (segue) Il pregiudizio dell'inimicizia tra cristianesimo e modernità

Il tema della posizione da prendersi, da parte del cristianesimo storico, di fronte all'aggressività crescente della secolarizzazione ottocentesca, è un capo delle tempeste comune per le appartenenze confessionali del tempo. Ma lo fu, in primo luogo, per quella chiesa che, fin dall'età di mezzo, aveva avanzato e (con i *Dictatus papae*) lottato tenacemente per imporre, in Occidente, una durevole pretesa di egemonia indiscutibile

² Valga sul punto ancora una volta, per tutti, l'ammonimento di A. ACERBI, *Due ecclesiologie. Ecclesiologia giuridica e ecclesiologia di comunione nella 'Lumen gentium'*, EDB, Bologna, 1975. Un'opera, nella quale incombe appariva il senso del proiettarsi dell'ombra del card. Gasparri sul progetto conciliare.



dell'ecclesiastico sul politico. Una egemonia non di rado contrastata, ma per lo più in termini di regolamento dei confini tra le due autorità, che non nel merito della pretesa stessa.

Di tal che, gli equilibri essenziali di tale *regimen* cattolico, già sfidati dalla temperie giurisdizionalista, erano destinati irrimediabilmente a sgretolarsi di fronte all'affermarsi di stati-nazione percorsi (quanto meno nelle loro *élites* dirigenti) da istanze repubblicane massimaliste, indisponibili a qualsiasi intesa organica con rappresentanze di interessi spirituali della base cattolica, *a priori* ritenute irrilevanti *uti tales*, per lo meno nelle posizioni più estreme dei poteri "popolari" dominanti; mentre l'*appeal* centralizzatore della Santa Sede rischiava frattanto di indebolirsi anche di fronte alle coeve formazioni politiche statali più conservatrici, espresse dalla Restaurazione nel contesto europeo.

Dal contesto emergevano due evidenze:

- l'indocilità, ormai endemica, dello spirito moderno di fronte alle tesi della tradizione romano-cattolica, contrastate ormai da vedute violentemente antitetiche, non di rado professate (perfino da credenti) fino all'estremo sacrificio;

- la difficoltà di mantenere in vita, nel quadro ideologico circostante, un sistema di relazioni stato-chiesa come quello ereditato dallo *jus commune* medievale, che in sé stesso implicava conservare, oltre tutto, un potere temporale dei pontefici difficilmente compatibile con le supreme aspirazioni del Risorgimento italiano.

Al riguardo, ogni migliore buona volontà di adeguamento pastorale all'inclemenza dei tempi non poteva andare disgiunta dalla riconferma curiale, immancabile, di quella che era ritenuta la Tradizione ecclesiastica per eccellenza (*non possumus!*): e dunque da una (antiecumenica!) difesa intransigente, seppur abilmente tematizzata e articolata, di posizioni dottrinali sottoposte al concentrico attacco di avversari di ogni sorta, attacco non più esorcizzabile con gli strumenti dell'ordinario magistero pontificio.

Il ricorso alla convocazione di un concilio generale parve allora a Pio IX come lo strumento supremo, il più idoneo ad affrontare la crisi globale che andava investendo la credibilità del rapporto tra fede e politica, così come il cattolicesimo, gregoriano e tridentino, aveva in modo coerente preteso di inverarlo nella storia precorsa. Ma l'evento irruppe in Occidente (risuonandovi dell'ambiguità degli interessi offesi dall'innovazione, che globalmente avanzava) con toni troppo spesso inautentici, e suscettibili comunque di esservi intesi in termini di espediente, non del tutto corretto, volto a rovesciare a proprio favore, con i mezzi dell'autorità spirituale, una partita già perduta sul terreno non



solo del conflitto ideologico, ma pure dell'alta politica internazionale: il che fu rilevato immediatamente dal Bismarck.

Poté rendere, forse, perfino credibile l'aspro attacco del Cancelliere la scarsa preparazione dell'assemblea, come anche la precipitazione della Curia nel portarne a conclusiva definizione i documenti ritenuti utili a intervenire in tempo su punti importanti del complesso contenzioso esterno con la temperie culturale (e istituzionale) dilagante in Europa, con buona pace della "santa Alleanza". Pur se fosse chiaro, almeno agli esperti, quanto la Curia sapesse di poter tenere ancora strette le redini di quel concilio, prosperando a lungo di rendita su alcune sue prime battute magari estemporanee, ma presto destinate a sicuro ampliamento nel concreto della *real politik* pontificia.

Fu così che, come un protestante pieno di fede non a torto avrebbe visto (o potuto vedere) nella *debellatio* sabauda un segno caduto dal cielo in odio alla superbia papale; così per decenni, di contro, numerosi cattolici poterono, con disperata tenacia, riconoscere trasfigurati nella luce del Regno quegli stessi eventi, e la gloria dei segni del martirio riapparire sulla tomba di Pietro, e per essa sui di Lui successori. Sono apriorismi ideologici di questo genere, che hanno poi condotto da noi alla mistificazione dei Patti lateranensi, riproposizione anacronistica di vecchie alleanze di interesse fra trono e altare (*rectius*: tra sacro e fascismi?), *sub specie* di una non meglio identificata "pace religiosa" tra Chiesa e nazione. Riproposizione per altro sgraziata, e fin risibile, di sistemi di potere forse troppo rapidamente archiviati da una Italia schietta e ingenua, che tale si rivelava ancora nel frettoloso schematismo di buona fede della sua "legge sulle Guarentigie" pontificie. Una "giovine Italia", giovane di gemme sbocciate dal fertile limo della sua storia; e pure su questo versante, nel troppo rapido fiorire e sfiorire della sua adolescenza intellettuale e politica, "bella e perduta", come la vede un saggio recente di Lucio Villari³.

3 - La stagione di Pio X come crisi epocale del diritto nella Chiesa

Il *Commonitorium* di Vincenzo di Lerino, breve scritto occidentale di età costantiniana, probabilmente di poco successivo al concilio di Efeso, restringe provvidenzialmente il passaggio a riserva dogmatica delle prassi in cui si differenzia la tradizione delle chiese; e su di esso riposa verosimilmente la tranquilla coscienza altomedievale della legittimità, fondata nella *opinio iuris et necessitatis* dell'uso, di un pluralismo fondato

³ L. VILLARI, *Bella e perduta*, Laterza, Bari, 2009.



“in loco” su un largo consenso di base verso quest’ultimo. Di qui le esigenze di sottigliezza critica passate dal *Sic et non* di Abelardo nel crogiolo graziano del *Decretum*: armonia impeccabile degli opposti e strenuo lavoro di fusione, per il filtro della ragionevolezza, del tesoro immenso, in materia disciplinare, delle autorità di fonte post-apostolica, sinodale, patristica; materiale assunto tutto, risolutamente, come espressione ecclesiale venerabile, ma *a priori* non omogenea: come tale oggetto - su uno sfondo di continuità retto da un’ermeneutica integratrice e armonizzatrice dei posteri - di un’attività di discernimento prudenziale allargata, affidata a vescovi e a maestri, testimoni responsabili (a modo dei rabbini del giudaismo post-esilico) non solo della lettera, ma anche dello spirito delle fonti tramandate. Sarà poi la Glossa ad attivare, sul *Decretum* di Graziano, una iniziale tecnicizzazione, preludio coerente della canonistica classica.

A parere di chi scrive, la continuità di quella piattaforma di cordialità plurale, costruita a condizione di condivisione sinodale allargata, era destinata a entrare in crisi, prima o poi, non appena fosse esposta all’assedio di perentori artifici come quello dello psicodramma infallibilista messo in scena a far tempo dall’approvazione della *Pastor aeternus* da parte di un concilio la cui ecumenicità (accettabile solo a partire dall’antistorica logica controversista del Bellarmino) qui non può che essere, dopo la vittoriosa, documentata, insistita confutazione delle unilaterali tesi di costui da parte di Vittorio Peri, recisamente respinta. Certo è che la determinazione accentratrice di Pio IX non ebbe requie negli anni successivi, anche se non produsse più frutti dottrinali rilevanti; mentre non ne furono troppo sottolineate le rivendicazioni espansive durante il lungo, saggio, preveggenze pontificato del Successore, supportato come era dalla straordinaria statura politica del suo segretario di Stato, card. Rampolla del Tindaro.

Il veto austriaco impedì a quest’ultimo, come si sa, l’accesso al soglio; e aprì la via a un papa soave e santo nel privato, ma spietato e machiavellico in politica non meno di Sisto V; che imitò pure nelle note di isteria iperattiva che profuse nella ricerca e nello sterminio di quella che a lui pareva, confusamente, l’eresia del tempo: il c.d. modernismo. Nessuna meraviglia, quindi, che nel decidere la codificazione del diritto latino Egli abbia curato di esso una rigida dipendenza dal centro curiale del sistema di governo, ripartito in dicasteri cui presiedeva l’autorità dominante del S. Ufficio; mentre l’autonomia interpretativa dei giudici veniva indebolita oltre ogni limite ammissibile, sia mediante l’istituto della *Commissio ad codicis canones authentice interpretandos*, sia usando di preferenza i dicasteri (anziché una magistratura indipendente) per far passare la “linea del partito”, l’indirizzo politico prevalente. Un sistema



che segnò nella Chiesa cattolica la fine, almeno per mezzo secolo, di ogni seria tutela dei diritti individuali e collettivi e, al tempo stesso, l'eclissi duratura del canone comunione di Lerino.

Quasi per un'irresistibile affinità politica, dalle rive del Reno alle sponde dell'Atlantico eccellenti diventavano poi, in politica estera, i rapporti intrattenuti con interlocutori parimenti autoritari, e perfino talora violenti: da Salazar a Franco, da Mussolini a Von Papen. E, come presso costoro, equilibri secolari negli usi di governo vennero forzati, vittimisticamente, tramite allarmi destati ad arte (come quello indotto da una teoria del complotto idealistico-massonico-modernista), fino a legittimare esiti di fascistizzazione vera e propria nella Curia del Novecento; e, perfino, in larga parte dell'episcopato, per lo meno in Italia e nelle aree iberiche.

4 - Un diritto canonico in crisi di comparazione giuridica?

Può accadere di imparare se la comparazione abbia un senso nel diritto costituzionale della Chiesa, nel confronto anzitutto con lo scetticismo di alcuni uomini di Curia, perfino colti; tra i quali non manca chi di una costituzione della Chiesa contesti la stessa pensabilità scientifica, a partire dall'assioma per cui il romano pontefice contiene tutto il diritto *in scrinio pectoris sui*. Nessuna meraviglia al riguardo, trattandosi di un argomento di utile retorica elusiva, e tuttavia di perentorietà evidente; anche se - a partire dal codice del 1917 - è apparso chiaro lo svolgersi di una politica legislativa volta all'assimilazione *de facto* alle immunità pontificie dei privilegi dell'esecutivo: assimilazione ottenuta attraverso un sistema, indiretto e parallelo, di insindacabilità generalizzata degli atti di governo, o di amministrazione provenienti dall'apparato di direzione ecclesiastica.

Eppure, il problema appare nella sua piena complessità, culturale e politico-giuridica, quando dell'ordinamento della Chiesa si assuma un punto di osservazione contestualizzato nella cornice evolutiva dei coevi sistemi di coordinamento dei diritti riconosciuti ai soggetti e, di contro, dei poteri conferiti agli organismi operanti, *iure imperii*, sia sull'insieme dei consociati, sia nei confronti dei soggetti stessi. È allora, infatti, che il tema di un'appropriatezza applicativa dei principi consolidati nella riflessione dottrinale reagisce nei confronti di indirizzi canonistici che eventualmente si discostino, in misura magari rilevante, dagli *standards* di compatibilità comunemente accettati, in sede scientifica, dagli interlocutori comparanti. Ed è allora che si fa sensibile il divario fra i giuristi veri (quelli cioè che condividono con gli altri giuristi una



piattaforma comune di valori irrinunciabili) e quella singolare classe di esegeti del potere, che il card. Gasparri spregiudicatamente mirò a foggiare con il CIC, aggiogandoli strettamente a direttive centralistiche sia mediante l'uso spregiudicato dell'interpretazione autentica, sia col riconoscere durevolmente alla Segnatura l'inammissibile privilegio di non motivare le sue sentenze. Decisioni politiche dissennate, queste, volte ad annichilire ogni pur giusta critica, altrimenti proveniente dall'interno del sistema; e ad assuefare la comunità degli studiosi ad alfine rassegnarsi alla quieta accettazione di una sistematica attribuzione al solito foro interno del potere di conoscere delle anomalie e delle malefatte del potere esecutivo, e/o dei suoi addetti. Attribuzione questa sconsiderata, specie laddove estesa a copertura di fatti incorsi nella stessa azione pastorale di foro interno, come con la *sollicitatio in peccato turpi* del penitente, magari minore di età (drammatica prevaricazione, atrocemente mistificata, del diritto di quest'ultimo al sacramento, e per converso canale privilegiato della piaga della pedofilia del clero).

A fronte di che, sembra per lo meno disinvolto il candore di una replica di Giuseppe Della Torre ai rilievi critici sul descritto alienarsi (a partire dall'Ottocento) del diritto canonico, sostanziale e processuale, dai sistemi giuridici coevi; replica secondo la quale, tramite il diritto naturale, si darebbe una canonizzazione implicita dei principi più largamente recepiti dagli ordinamenti attuali in tema di tutela dei diritti umani⁴. Obiezione oltre tutto contraddetta da una spregiudicata prassi di Curia che mira, nei fatti, a estendere la copertura degli atti normativi e politici all'intera attività amministrativa dell'apparato gerarchico, in una logica generalizzata di sottesa omertà. Onde resta intatta nel suo valore la critica altrove mossa al nuovo sistema di contenzioso amministrativo introdotto con il can. 1601 del CIC del 1917, rafforzato poco dopo dalla Commissione Interprete (con l'estensione ai fatti di responsabilità aquiliana) e lasciato intatto dal codice del 1983 dopo lo sbalorditivo stralcio dell'istituzione dei tribunali amministrativi regionali dallo *Schema codicis* già approntato dalla Commissione pontificia per la *recognitio* del CIC del 1917: e ciò in un'ottica di

⁴ A onor del vero, di questo convinto paladino dell'egemonia guelfa in Italia ormai andrebbe contemporaneamente seguito, con il lavoro di studioso, anche quello svolto nella magistratura dello SCV. Ruolo, questo, nel quale è dato notare, non senza soddisfazione di chi scrive, un crescente approfondimento (ovviamente cauto) di versanti interpretativi a lor modo neogiustinianisti, in precedenza talvolta trattati come decisamente irrilevanti nella prassi dei suoi predecessori, inebriati di positivismo giuridico dalla cultura del CIC del 1917; dalla quale forse si può confidare che Egli si stia, mano a mano, sdoganando ideologicamente, in grazia del sorprendente profetismo inedito del pontefice attuale.



trasformazione radicale, seppur tuttavia imperfetta, dell'innovazione (così chiaramente rivelatasi *enutritiva peccati*) introdotta fin dal 1917 dal card. Gasparri, e da costui in seguito ulteriormente rafforzata⁵. Il che niente toglie, ovviamente, al rilevante pregio culturale e tecnico di buona parte del lavoro compiuto dalla Commissione pontificia istituita, sotto la direzione di questo eminente giurista.

5 - Parabola dello *ius publicum ecclesiasticum* tra Bouix e Gasparri

Quanto sopra abbiamo appena accennato, sia pure di volo, si spiega sullo sfondo di una visione culturale largamente condivisa (ma dovuta a D.M. Bouix) e giunta a maturazione con la Scuola romana del diritto canonico, che trova il suo centro nel ripudio programmatico di leve di legittimità concorrenti con l'autorità del pontefice romano. Sta di fatto che, sia che si trattasse della partecipazione dei laici al governo delle cose ecclesiastiche, sia di idee collegiali a monte dei movimenti conciliari, o episcopalisti, sia delle pretese espansive dell'autorità dei re cattolici (nelle forme del vicariato apostolico o del patronato regio, etc.), a tutte queste variopinte istanze la Curia poteva opporre ormai un muro di indisponibilità crescente, che finì a un certo punto per trovare clamorosa conferma nel dogma dell'esclusività discendente del potere papale sulla chiesa, generalizzato (a partire dal concilio Vaticano I) sia sul piano dottrinale, che su quello disciplinare: *ex sese, non de consensu Ecclesiae!*

Non poteva sfuggire agli esperti l'enormità della rottura che tale principio creava con la tradizione canonistica dell'età classica (*a fortiori*, delle origini cristiane!), testimoniata da una pluralità di fonti incluse nel *corpus iuris canonici clausum*, nell'edizione curata dallo Chappuis dopo Basilea.

È ben vero che, sul piano strutturale, a partire da Sisto V le Congregazioni (ciascuna nelle materie di sua competenza) andavano intensamente "producendo diritto" senza rispetto della separazione dei poteri, col conseguente avvento di una massa confusa di provvedimenti normativi a base discrezionale accanto alle compilazioni classiche dello *Jus decretalium*. Ma si era tuttavia conservato (in caso di evidente conflitto con principi decretalistici preesistenti) accesso a un controllo giudiziario su tali anomalie, nelle forme della *appellatio extrajudicialis* a fronte di casi di peculiare esorbitanza del potere curiale: sindacato in modo particolare

⁵ Cfr. *Pontificia Commissio ad codicis canones authenticè interpretandos*, Resp. 22 maggio 1923.



assegnato alle attribuzioni della Rota, come tribunale generale di ultimo grado.

La misura era stata inevitabile; ma il conflitto tra vecchio e nuovo diritto assumeva caratteristiche destinate a essere decise, prima o poi, a favore di una burocrazia protesa ormai verso l'onnipotenza. Per certi versi, fu proprio Gasparri a convincere Pio X ad attribuire a essa tutto il potere all'interno di un processo di rinnovamento legislativo che, scavalcando le istanze di mero aggiornamento delle compilazioni canoniche (emerse al concilio Vaticano I), assumesse formalmente le caratteristiche dei codici moderni, in maniera da garantire la fusione del diritto vigente in un blocco nuovo, senza residuali possibilità di riferimento al *corpus iuris canonici* anteriore, e quindi a fonti concorrenti col nuovo principio assolutista di esclusività della produzione giuridica, affidata ormai alla diarchia ferrea Papa-Santa sede.

Il diritto "antico" veniva così retrocesso al ruolo di presupposto culturale dell'evoluzione codiciale, ma non d'altro. Ne veniva quindi neutralizzata ogni potenzialità dialettica, a tutela di principi essenziali della costituzione della Chiesa eventualmente travisati, o minacciati dal diritto nuovo.

Un controllo ferreo venne instaurato sui corsi universitari e post-universitari di diritto canonico, affinché essi si riducessero a diligentissime *scholae textus*, addette a un'esegesi pedestre del dettato codiciale, senza riferimenti comparatistici al diritto anteriore.

Restavano da fare i conti con la giurisprudenza, unico residuale corpo pubblico che conservasse memoria dei punti di confronto critico tra vecchio e nuovo diritto. Molto sbrigativamente, il codice Gasparri (can. 1601) sopprimeva allora la *appellatio extrajudicialis*, conferendo ogni *cognitio* sul relativo contenzioso al potere esecutivo; vincolato qui ad agire, nell'articolazione dei suoi dicasteri, sotto l'occhiuta e corriva vigilanza di un organismo accentrato di interpretazione autentica, il *Consilium ad codicis canones authentice interpretandos*, presieduto dallo stesso Gasparri. La cui presenza incombente bastò a neutralizzare ogni illusione (seppur qualcuno ne avesse nutrite) di poter utilizzare i varchi ermeneutici lasciati aperti dal can. 6 per l'accesso ai diritti storici, accesso fortemente rimpianto da un memorabile intervento critico di Stephan Kuttner. Mentre l'affermata equipollenza vicaria, in linea di massima ribadita (can. 7), degli atti dei dicasteri con quelli pontifici, caricava di un ulteriore problema di qualificazione *fontes cognoscendi* eventualmente imputabili al vertice supremo del potere, nel cui modulato esercizio a stento il *munus iudicandi* risultava distinguibile.

Anche se la rottura fu consumata in un ossequioso silenzio ovattato, né vi fu clamore, o violenza di *Kristallnacht* ad annunciarla, il



cambio di regime era evidente. Del resto, essa si collocava in coerente continuità col Vaticano I, per chi facesse le viste di non ritenere illogico ratificare d'un tratto, come se fosse un neutrale e astratto tema teologico-dottrinale, una ben corposa questione di potere e di sopraffazione costituente.

Come se ciò non bastasse, sette anni dopo la *Commissio Interpres*, sotto la presidenza dell'immane Gasparri, terminava la sua opera di spartizione delle spoglie della Rota a vantaggio dell'esecutivo, con l'abolire la riserva al potere giudiziario delle questioni di indennizzo di terzi, pregiudicati da meri fatti (scollegati da illegittimità alcuna di provvedimenti) di responsabilità aquiliana, per dolo o colpa grave, eventualmente perpetrati nell'ambito dei dicasteri di Curia, a causa e in occasione dell'esercizio delle loro funzioni istituzionali⁶. Nel suo prolungamento interpretativo, quel giorno la codificazione ancora una volta mirava così, vistosamente, a cancellare ogni visibilità delle fonti extracodicali anche a livello di principi supremi della costituzione, e con questi dell'antiorde, consolidata, conforme prassi giurisprudenziale a rincalzo.

6 - (segue) Dal 'golpe' di Gasparri al concilio Vaticano II

Dalla rivoluzione operata con il combinato disposto del can. 1601 e del supponente responso 22 maggio 1923 della P. Commissione Interprete è dipeso, nell'intervallo sessantennale tra quest'ultimo e l'elaborazione di un nuovo codice (ispirato, spesso, solo a parole alle novità conciliari dal M.P. *Sacrae disciplinae leges*) l'inesorabile solidificarsi a strati di una massa inerziale di pratiche foggiate, nel corso di più di sei decenni indisturbati, dallo *stylus et praxis romanae Curiae*. Non deve quindi fare meraviglia (secondo l'adagio di Jellinek, per cui ciò che è tende a essere sentito come dover essere) se un deciso progetto di liberarsi da tale massa inerziale abbia stentato a farsi spazio nell'orizzonte della nuova *Commissio Codicis Iuris canonici recognoscendo* istituita da Paolo VI il 28 marzo 1963, ma - dopo avvicendamenti spesso infelici nella sua composizione - entrata davvero in attività, oltre tutto in sordina, solo nel novembre 1965; quando cioè iniziava a definirsi, in forme politiche consapevoli, un fronte intransigente anticonciliare avviato a coesione pragmatica, pur nelle sue diverse anime culturali e ideologiche.

Soprattutto, risaltava tra i componenti della Commissione la mancanza di una *leadership* forte, capace di cavalcare in senso inverso la

⁶ Vedi *Pont. Commissio Int.*, resp. 22 maggio 1923.



corrente ideologica al momento egemone, in ciò seguendo un esempio politicamente vincente come a suo tempo quello del Gasparri; che al suo interno veniva vissuto purtroppo in maniera neutrale, per lo più come un maestro del diritto, cioè in una disposizione d'animo pericolosamente subalterna alla fascinazione del capo indiscusso di un moto autoritario (ancorato a modalità reazionarie di riaffermazione di una monarchia papale da Santa alleanza) che ci si illudeva di ritenere automaticamente perento in virtù di un'ecclesiologia profondamente rinnovata dal recente concilio; piuttosto che nella sua vera natura di spregiudicato Richelieu, pronto ad approfittare fino in fondo, salva la buona fede personale, di qualsiasi occasione propizia alla propria azione di guardasigilli dell'autoritarismo centralista del tempo, fino al punto da bandire dal sistema costituzionale, come si è visto, lo stesso principio pacifico della separazione dei poteri.

Mancava, oltre tutto, il contributo di una dottrina giuridica capace di mediare, in termini di principi generali del diritto, i valori di libertà, di partecipazione, di comunionalità affermati dal concilio; di fronte ai quali ben pochi avvertirono l'indeclinabile necessità di constatarne la natura nettamente antagonista (e dunque l'esigenza di un adeguato bilanciamento fra i valori in gioco) rispetto all'ottocentesca, straripante accezione dottrinale di alcuni dati testuali della *Pastor aeternus*, con le loro possenti diramazioni nell'ordine ecclesiale viceversa invalso nella prima metà del Novecento; e di cui la Curia si professava dal suo canto, tetragona, vindice di una continuità pressoché totale. Non fu quindi tale dottrina, affinata nella temperie di un papato onnipotente, a rintuzzare il tentativo della Curia di introdurre una costituzione scritta "rigida" che (come già aveva fatto il *Codex* del 1917) mettesse a tacere la memoria dei fermenti deposti dalla storia conciliare nell'evoluzione consuetudinaria del sistema costituzionale romano. E se una reazione vincente ci fu alla fine degli anni '70, essa vide tra i suoi ranghi, in posizione di guida solitaria, solamente un canonista di spicco, al quale mi parrebbe perciò dovuta gratitudine dall'intero popolo cattolico: Giuseppe Dossetti.

D'altro canto, il posto di fonte suppletiva assegnato, dal can. 20 del codice Gasparri, ai principi generali di diritto mal si era prestato, nella vigenza di quel codice, a metterne in evidenza la centralità (per di più testualmente rafforzata dal richiamo valoriale all'equità canonica). Allo stesso tempo, l'introduzione di uno snello meccanismo burocratico d'interpretazione autentica, affidato all'esecutivo, dava l'impressione di voler destituire definitivamente di utilità le complesse mediazioni di una giurisprudenza per valori.



7 - Il ruolo di Giovanni Paolo II nel riflusso reazionario successivo

Non certo per la prima volta sono costretto a sottolineare gli elementi di discontinuità apportati dal centro papale del sistema (specie dopo il conclave che espresse Karol Wojtyła) agli ardui e complicati processi di inculturazione in atto della novità conciliare; discontinuità apportata da un atteggiamento fortemente selettivo verso gli stessi principi conciliari, recepiti non in quanto tali, ma se e in quanto coerenti con la ragion di stato individuata in precisi indirizzi politici, impartiti dal *papa solus* senza apprezzabili riferimenti al concilio, o alla dinamica sinodale con esso instaurata, implicitamente ritenuta irrilevante. Del che paiono prova palmare sia la riconferma della confusione dei poteri introdotta dal Gasparri, sia quella del reiterarsi della attribuzione a un'autorità innestata nell'esecutivo delle funzioni di interpretazione autentica dei testi legislativi. Dati, questi, brutalmente confermati dalla brusca soppressione, da parte del papa, del titolo (già pronto nello *Schema codicis* appena sottopostogli) dedicato all'istituzione di tribunali amministrativi di primo grado nella Chiesa latina; unica novità, questa, foriera di un graduale riequilibrio, per via di giurisprudenza, di un assetto (davvero derisorio per un sistema di diritti), assunto ormai dal ricorso alla Segnatura Apostolica riformulato *ad usum delphini* dal card. Grocholewski.

È da notare come novità tanto destabilizzanti rispetto a indirizzi pur cauti del pontificato di Paolo VI venissero a essere annunciate, del pari, in totale discontinuità con le *guide lines* individuate, nel *plenum* dei suoi consultori, dal Sinodo dei vescovi dell'ottobre 1967, per essere attuate dalla Commissione per la revisione del CIC del 1917. Sicché è solo per lucro di tempo che qui si chiede al lettore di avere la pazienza di consultare in proposito alcuni apprezzamenti dell'autore neppure troppo remoti, già pubblicati in precedenza, o in corso di pubblicazione⁷;

⁷ Cfr., ad esempio, i miei *Funzione giudicante e governo diocesano. Problemi di esecuzione del giudicato di assoluzione "renitente Ordinario loci"*, in **AA. VV.**, *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, a cura di D. Cito, Milano, Giuffrè, 2005; *Processo "documentale" (can. 1686) e equo processo: giurisdizione volontaria, o contenziosa? Il paradosso di una cognizione derivante da prova documentale "incontestabile"*, negli *"Atti di un Seminario teramano sulla sentenza della Corte europea di Strasburgo nel caso Pellegrini"*, Giuffrè, Milano, 2005. Nonché, in termini significativamente più politici: *Papato, concilio e popolo tra principii e regole*, in *Et si omnes ...*, *Scritti in onore di Francesco Mercadante*, a cura di F. Lanchester, T. Serra, Giuffrè, Milano, 2007; e *"Etsi concilium non daretur": la sfida del tradizionalismo (1979 -2009). Tra riequilibrio del governo papale e ridimensionamento del sistema conciliare di valori*, in *Il giurista e il diritto, Studi per Federico Spantigati*, Franco Angeli, Roma, 2010. Fino a *Il diritto pontificio nell'impasse dell'attuazione del concilio Vaticano II. Tensioni e dinamiche di un travaglio non risolto*, relazione in **AA. VV.**, *Il*



apprezzamenti del resto coerenti con quello che era parso, di fronte all'umiliazione dell'episcopato olandese a proposito dei problemi di partecipazione dal basso sollevati da quella chiesa nazionale, un primo segnale di imprevista riconferma autoritaria delle modalità di esercizio del centralismo curiale⁸.

Era sopraggiunto infatti, a sostegno della Curia, un papa deciso a ribadire che nessun re per diritto divino poteva reggere il paragone con un sovrano per di più infallibile: quasi per una infatuazione romantica, forse il ruolo da lui improvvisamente assunto gli conferiva d'altronde un'aura di condottiero "medievale" nel confronto tra i due blocchi politico-militari, tra loro allora contrapposti per il dominio del mondo.

A confronto, per sapienza teologica incomparabilmente superiore, la figura del successore poté rappresentare del primato papale (ahimè tardivamente, rispetto al regno trentennale di Giovanni Paolo II) una valenza più dimessa e credibile, ancorata alla storicità concreta degli errori, dei difetti e perfino dei vizi clamorosi incorsi da numerosi suoi predecessori, non molti secoli prima.

8 - Francesco I e il recupero dell'eredità sinodale del Vaticano II

Del papa regnante è stato detto di tutto, anche se di rado è stato riferito l'essenziale sul piano della politica ecclesiale interna: che si risolve nella sua tenace intransigenza nel piegare la Curia a rassegnarsi a cooperare al suo progetto di adempimento integrale del progetto conciliare. Desta però preoccupazione la sua finora scarsa propensione a decidere della Curia riforme compatibili con le dimensioni politiche di un tale piano.

Sui futuribili, d'altronde, non è compito dei giuristi dettar norme; ma fantasticare credo ben possano i fautori di tali riforme, specie se critici delle deludenti (su tale terreno) prove della Curia in materia fin dal codice del 1983⁹, seguite a breve da quelle incorse nell'elaborare l'altro

riformismo legislativo in diritto ecclesiastico e canonico, a cura di M. Tedeschi, Pellegrini, Cosenza, 2011.

⁸ Per questo sconsiderato intervento papale, pernicioso per la comunione nel dialogo ecclesiale, si può ancora vedere il mio *Il Sinodo 'particolare' per l'Olanda, Centralismo o collegialità?*, su "Bozze" 1980, ora in *Transizione della Chiesa? Momenti e problemi del post-concilio fra diritto e politica ecclesiale (1967-1991)*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010, p. 128 ss. Quivi pure un rapporto a distanza da *Il Regno/Attualità* (12/90), dovuto a F. STRAZZARI, *A dieci anni dal sinodo i problemi rimangono*, in *Transizione*, cit. p. 213 ss.

⁹ Sul punto, si veda il mio *Codice e concilio tra affinità e difformità: commento a caldo*, ancora aperto e problematico prima delle immancabili delusioni successive, su *Il Regno/Attualità*, 1983. Ora in *Transizione*, cit., p. 156 s.



apposito codice (ma è una vera mania!), apprestato per le chiese di rito orientale.

Il punto è che è venuto il tempo per una decodificazione adeguata del blocco politico-costituzionale rappresentato dalla tradizione del CIC del 1917 (riproposta più o meno tal quale più di sei decenni dopo), al fine di neutralizzare finalmente il cambio di regime introdotto furtivamente dal card. Gasparri e da lui affidato alla complicità della Curia; bene avvertendo che sarebbe irenico contare a lungo sulla collaborazione a un cambiamento di sistema da parte di questo organismo: che, come il lupo della favola, è abituato a perdere il pelo, ma non il vizio del potere assoluto.

Siamo arrivati, io credo, a un punto di non ritorno, una volta che si sia persuasi che c'è stato un intento aggiuntivo (nella direzione di un netto rafforzamento centralistico indotto dall'incantesimo infallibilista) nell'operazione che, tre lustri dopo il BGB, conduceva all'abbandono della metodologia delle compilazioni nell'attività legislativa della Santa Sede. Un'operazione, che ha prodotto infatti non un contenimento della giurisprudenza (come nella Francia del *Code Napoleon* e della *Cour de Cassation*), ma l'avviarsi del suo ruolo verso un'asfissia mortale, nella stretta fra le vincolanti direttive della Commissione Interprete e la resa intellettuale pressoché unanime della dottrina al nuovo potere.

Rimango quindi affezionato all'idea, già espressa nelle riflessioni occasionate dal codice del 1983, di uno smantellamento a breve della Curia per dispersione territoriale di numerosi suoi compiti attuali; da deferirsi a centri organizzati di collegialità episcopale, se del caso anche tramite la ricostituzione di patriarcati individuati per lingue, in posizione di diretta dipendenza dal vescovo di Roma. Un modello oltre tutto adatto a essere recepito nelle impervie dinamiche di restauro e pacificazione pattizia di chiese incluse in territori ostili, come la superpotenza cinese.

In tale ottica, la Curia papale dovrebbe risultare ridotta a poco più della Segreteria di Stato, e quindi alleggerita delle funzioni proprie di organi costituzionali come il papa, il sinodo dei vescovi (finalmente con funzioni permanenti di indirizzo politico) e il collegio cardinalizio, in quanto capitolo elettorale e consiglio di stato. Mentre la Rota andrebbe restituita al suo antico prestigio giudicante, una volta ripristinata finalmente - nel nuovo ordinamento costituzionale auspicato - la separazione dei poteri a suo tempo abolita dalla "riforma Gasparri".

Ovviamente, non è pensabile un ritorno tal quale alle decretali e al Tridentino. La riapertura alla storia dei chiusi bastioni della fortezza codiciale va operata là dove Gasparri aveva scartato tutte quelle misure parallele di bilanciamento che - nel costituzionalismo moderno - sono



andate a sostituire quelle che *l'Ancien régime* aveva, a suo modo, pur saputo esprimere, in forme appropriate alle differenti tradizioni.

Si avverte, quindi, la necessità di una legislazione integratrice parallela, per valori, che ristabilisca la supremazia dei diritti su un potere divenuto onnipotente mediante il cieco strumento tecnico della soppressione *tout court* di ogni loro tutela giurisdizionale efficace e seria: all'interno di quella *actio trium personarum* che, nell'età di mezzo, era stata nitidamente tratteggiata da Bulgaro, per essere nella Magna carta imposta poi come limite alla discrezionalità del sovrano; il limite cioè - diremmo oggi - del giusto processo avanti a un giudice imparziale.

Urge una *legislatio libertatis*, liberante e liberatrice, che smantelli l'autocrazia curiale anzitutto nel suo primordiale nucleo di pretesa (accampata magari per abnorme *extensio* del tit. XIX dei *Dictatus papae*) di intransigente, totale insindacabilità.